



# COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA N. 63 del 24-09-2024

**Oggetto:** Divieto di vendita di alimenti e bevande forniti in contenitori di vetro e/o lattine e divieto di consumo di bevande di contenuto alcolico in volume superiore al 5% in occasione delle manifestazioni organizzate nell'ambito del "29° slalom Torregrotta - Roccavaldina" del 28 e 29 settembre 2024 sia per le attività in sede fissa che in forma itinerante

#### Il Sindaco

**CONSIDERATO** che in data 28 e 29 settembre 2024 si svolgerà la manifestazione denominata "29° slalom Torregrotta – Roccavaldina";

**RITENUTO**, nelle more dell'adozione di un regolamento comunale, di disciplinare il commercio ambulante in occasione di tale periodo in quanto, se non opportunamente regolato, può creare intralcio al traffico, dal momento che la concentrazione di persone e veicoli, correlata allo svolgimento delle operazioni di vendita può creare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vivono e lavorano;

**VISTA** la circolare n. 5 del 22 ottobre 2013 dell'Assessorato delle Attività Produttive Dipartimento delle Attività Produttive, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

**VISTO** l'art. 8, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 il quale dispone che *"l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse"*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31/03/1998, n°114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"*;

**CONSIDERATO** che occorre necessariamente contemperare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con il diritto di libera iniziativa economica anch'esso di rango costituzionale, il quale verrebbe irragionevolmente compromesso qualora ai cittadini ed agli esercenti venissero richieste limitazioni non proporzionate alla situazione di potenziale pericolo esistente;

**RITENUTA** pertanto, la necessità, al fine di contenere gli inconvenienti prima descritti, di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante, anche in considerazione della circostanza che il divieto di circolazione nelle aree interessate dalla manifestazione impedisce *in radice* la forma itinerante;

**STABILITO**, quindi, che il commercio in forma itinerante esercitato a mezzo veicoli sia interdetto

in relazione a motivi di viabilità e di carattere igienico - sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, lungo il circuito della manifestazione sportiva e presso le zone adiacenti;

**RITENUTO**, comunque, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per evitare possibili danni a persone e cose, ordinare il divieto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in latta, ai titolari di attività di vendita, sia fissa che itinerante, presso i luoghi e negli orari dove viene svolta la manifestazione;

**RITENUTO**, altresì, di vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande superalcoliche e bevande con grado alcolico superiore al 5% all'interno dell'area della manifestazione, nonché nelle zone adiacenti;

**VISTE** le direttive/circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno e prot. 73852 del 17 giugno 2017, con le quali sono state fornite indicazioni di dettaglio anche ai comuni, tramite le prefetture, specificamente dedicate alle misure fisiche di sicurezza delle piazze e delle manifestazioni pubbliche;

**VISTO** le Leggi Regionali 1° Marzo 1995, n.18, n.2/1996 e n.28/1999;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.L.gs 18.08.2000 n. 267, ed in particolare, gli artt.50 e 54;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali.

## **ORDINA**

### **nelle giornate del 28 e 29 settembre 2024**

- 1) **Di stabilire** il divieto assoluto di vendita e somministrazione, sia in sede fissa che in forma itinerante, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, per evitare possibili danni a persone e cose di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in latta, sia all'interno che nelle immediate pertinenze della manifestazione denominata "29° slalom Torregrotta – Roccavaldina";
- 2) **Di stabilire** il divieto assoluto di vendita e somministrazione, sia in sede fissa che in forma itinerante, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, per evitare possibili danni a persone e cose, di bevande alcoliche con gradazione del contenuto alcolico in volume superiore al 5%, sia all'interno che nelle immediate pertinenze della manifestazione suindicata;
- 3) **Il divieto** di introdurre e detenere all'interno delle aree oggetto della citata manifestazione alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o alluminio ed il divieto di consumo, nelle medesime aree, di bevande alcoliche con un tasso superiore al 5% in qualsiasi contenitore;
- 4) **Il divieto** di commercio in forma itinerante sia all'interno che nelle immediate pertinenze della medesima manifestazione, salvo operatori formalmente autorizzati dal Comune giusta deliberazione G.C. 24/9/24 n. 122;
- 5) **L'inosservanza** delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, ferma restando l'applicazione di tutte le vigenti normative in materia, o di ogni altra più grave violazione delle norme del c.p., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 (Ottanta/00) ad € 500,00 (Cinquecento/00);

6) **Che la Polizia Locale** e chiunque altro spetti farla osservare, dia esecuzione alla presente ordinanza;

### **DISPONE**

La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale <http://www.comune.torregrotta.me.it> alla voce "Ordinanze";

Che la presente Ordinanza venga comunicata al Responsabile della IV Area, sede; al Comando Stazione Carabinieri di Fondachello – Valdina (ME);

### **COMUNICA**

Che ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 24/11/1981, n. 689, è prevista, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose e delle attrezzature eventualmente impiegate per commettere la violazione, specificando che, in riferimento a tale ipotesi, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento possono procedere, nel caso ricorra una riscontrata gravità della violazione, al relativo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13, comma 2, della medesima legge;

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Sicilia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119).

Dalla Residenza Municipale, li 24-09-2024

**Il Sindaco**

( Antonino Caselli)  
Firmato digitalmente